

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI ESTERNI
ALLA CARONNO PERTUSELLA SERVIZI srl (D.L.
112/2008 ART. 18)**

4/06/2016


Caronno C.G.
Manna/pe

INDICE

FRONTESPIZIO	i
STATO DEL DOCUMENTO	ii
INDICE	iii
1. Scopo	1
2. Applicabilità	1
3. Riferimenti	1
4. Modalità operative	1
4.1. Contenuto degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza.....	1
4.2. Procedure di selezione.....	2
4.3. Valutazione comparativa ed affidamento.....	3
4.4. Esclusioni	3
4.5. Formalizzazione dell'incarico	4

43

[Handwritten signature]
Rusica C. G.

1. SCOPO

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le regole per l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione a persone fisiche esterne a Caronno Pertusella Servizi srl (CPS), disciplinando le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità. Rientrano in tale disciplina gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile (prestazione d'opera).

2. APPLICABILITÀ

CPS, per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, può conferire incarichi individuali ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 ai seguenti soggetti di provata esperienza:

- a) Persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o iscrizione ad albi professionali;
- b) Persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o iscrizione ad albi professionali;
- c) Persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- d) Persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale.

Tali incarichi sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve rientrare tra i compiti di CPS o comunque nell'ambito di competenza attribuito alla medesima dall'ordinamento e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) deve essere accertata l'inesistenza o l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno della società;
- c) l'esigenza deve richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.

3. RIFERIMENTI


D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni

4. MODALITÀ OPERATIVE

4.1. Contenuto degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza

Qui di seguito è riportato il contenuto delle varie tipologie di incarichi:

1. Rientrano tra gli incarichi di studio, di ricerca, ovvero di consulenza gli incarichi il cui contenuto coincida con il contratto di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli artt. 2229/2238 del codice civile.


Pertusella C. G.

2. Gli incarichi di studio riguardano le questioni inerenti l'attività di CPS e si concludono con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
3. Gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte di CPS.
4. Le consulenze concernono attività di supporto o consulenza ad alto contenuto specialistico o di alta complessità gestionale.
5. Sono escluse dall'osservanza delle disposizioni del presente regolamento le prestazioni professionali per adempimenti obbligatori per legge o comunque disciplinati da leggi speciali.

4.2. Procedure di selezione

I soggetti cui affidare gli incarichi individuali, ai sensi dell'art. 7 comma.6 del D.Lgs 165/2001, devono essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria (laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale/specialistica di 2[^] livello o equivalente) ed esercitare in via abituale attività professionale che comporti abilitazione o iscrizione ad albi professionali o essere comunque dotati di professionalità ed esperienza in discipline attinenti l'incarico da affidare, comprovata dal curriculum professionale presentato secondo i criteri di volta in volta indicati dall'avviso di procedura selettiva.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Ai fini della trasparenza e della pubblicità dell'azione amministrativa, CPS provvederà, di norma, all'affidamento degli incarichi mediante procedure selettive precedute dalla pubblicazione, per 10 giorni sul proprio Albo nonché sul sito internet istituzionale, della richiesta di manifestazioni di disponibilità ad assumere incarichi di collaborazione, tutte obbligatoriamente corredate da curriculum vitae, nonché dei criteri di valutazione e dei termini temporali entro cui far pervenire la propria disponibilità.

L'avviso da pubblicare conterrà, oltre ai criteri attraverso i quali avverrà la comparazione, i seguenti elementi:

- definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente;
- gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- durata dell'incarico;
- luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- compenso per la prestazione, adeguatamente motivato secondo i criteri di cui all'art. 8, e tutte le informazioni correlate, quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- indicazione del responsabile del procedimento;
- In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre godere dei diritti civili e politici.

MS
Rusice C.G.

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale,
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali,
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, o, comunque, di esperienza maturata nel settore secondo quanto previsto all'inizio del paragrafo.

4.3. Valutazione comparativa ed affidamento

Le manifestazioni di disponibilità con i relativi curricula pervenuti sono esaminate da una Commissione tecnica, composta dal Direttore, in qualità di Presidente, e da due componenti; un dipendente di CPS svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

La Commissione effettua la selezione mediante la valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nell'avviso di ricerca. L'avviso può prevedere anche lo svolgimento di un colloquio.

I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie: titoli culturali, titoli professionali; esperienza professionale maturata nelle materie di riferimento in relazione ad attività libero professionale o attività lavorativa prestata presso i soggetti pubblici e/o privati, eventuale qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico ed eventuale esito del colloquio. I singoli avvisi indicheranno i punteggi da attribuire a ciascuna voce.

L'assegnazione del rapporto di collaborazione avviene secondo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli, secondo i criteri indicati nell'avviso.

4.4. Esclusioni

Il presente regolamento non è applicabile ai seguenti casi:

- a) Non soggiacciono alle disposizioni del presente regolamento i componenti degli organismi di controllo interno;
- b) Sono escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e che non sia riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolga in maniera del tutto autonoma, anche rientrando nelle fattispecie indicate nel comma 6 dell'art. 53 del D.lgs 165/2001.
- c) Fermo restando il possesso dei requisiti e dei titoli previsti, CPS può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'espletamento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
 - quando a seguito di procedura selettiva non sia stata presentata o risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità;
 - per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o tecnica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi;
 - incarichi a legali per rappresentanza in giudizio in singole cause;
 - incarichi conferiti ai sensi della normativa del Codice dei Contratti;
 - per le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi;

AS


Rusico C.G.

- quando la particolare urgenza, non imputabile a CPS, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- per singoli incarichi non frazionabili, che abbiano valore unitario, sia a preventivo che a consuntivo, inferiore ad €. 40.000 I.V.A. esclusa.

4.5. Formalizzazione dell'incarico

I rapporti di collaborazione di cui all'art. 1 sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico.

I contratti di cui al presente regolamento sono stipulati in forma scritta e devono contenere come minimo i seguenti elementi essenziali:

- d) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
- e) la durata prevista della collaborazione e le eventuali penalità;
- f) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività;
- g) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- h) e. il compenso della collaborazione, sempre valutato in rapporto alla prestazione effettuata.

Il provvedimento di incarico viene pubblicato sul sito web di CPS.

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

CPS provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, alla quantità ed alla qualità dell'attività, all'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita da CPS.

4)


Rusica C.G.